GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — GIOVEDI 28 APRILE — NUM. 101

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro*;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti delli 6 e 24 marzo 1892.

A commendatore:

Zelaschi comm. ing. Pietro, direttore compartimentale del catasto, collocato a riposo per motivi di salute.

A cavaliere:

Guaetta cav. avv. Domenico, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Con decreti del 27 e 31 marzo 1892:

A grand'uffiziale:

Ratti comm. Cosimo, primo presidente di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

A commendatore:

Cajazzo comm. Francesco Saverio, procuratore generale di Corte di appello, collocato a riposo a sua domanda.

A cavaliere:

Seneci cav. G'useppe, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 31 marzo 1892:

A cavaliere:

Diversi cav. Giov. Batta, maggiore di fanteria, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 31 marzo 3 aprile 1892:

Ad uffiziale:

Ceccherini cav. Tito, ispettore nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo.

Raimondi comm. Alfonso, questore di P. S. collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Sulla proposta del Ministro della Istruzione Pubblica:

Con decreti del 3, 6 e 10 marzo 1892:

A commendatore:

Macaluso cav. Damiano, prof. ordinario di fisica sperimentale e rettore della R. Università di Palermo.

Ad uffiziale:

Rolli dott. prof. Michele, Regio provveditore agli studi, collocato a riposo.

Scavo De Giorgio, cav. Antonino, presidente del Consiglio d'amministrazione del R. Conservatorio di musica di Palermo.

A cavaliere:

Ganga Cossu prof. Salvatore, direttore del R. ginnasio di Nuoro.

Corazza Vincenzo, ispettore di 1ª classe nei musei, gallerie, scavi e monumenti nazionali, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 10 marzo 1892:

Ad uffiziale:

Gobbi Belcredi cav. Giovanni, maggiore di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

A cavaliere:

Deleuse Emilio, capitano nell'arma dei carabinieri Reali, collocato a riposo.

Dalmazzo Vincenzo, id. corpo contabile militare, id.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti delli 10 e 13 marzo 1892:

Ad uffiziale:

Massa cav. Nicolò, R. console di 1ª classe.

A cavaliere:

Farneti Catone, direttore generale della Regia cointeressata ottomana dei tabacchi.

Manescalco ing. Alfonso, impiegato al Ministero egiziano dei lavori pubblici.

Denegri dott. Agostino.

Tiscornia Pietro.

Pesce ing. Gaetano.

Calvigioni avv. Saverio, vice console di 1ª classe.

Thaon di Revel (dei conti) nobile avv. Vittorio, id.

Serra avv. Carlo Filippo, id.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreti del 10, 13 e 17 marzo 1892:

A grand'uffiziale:

Besso comm. Marco.

Ad uffiziale:

Sardi cav. barone Gennaro, deputato al Parlamento.

Vanzetti cav. Cesare.

Fagiuoli cav. avv. Achille, deputato al Parlamento.

A cavaliere:

Gallo Carmine, capitano di lungo corso.

Tomaselli Enrico.

Bonati Alessandro, capo uffizio nelle Poste.

Manzari Vito di Mauro.

Quirico Giovanni, capo uffizio postale, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 13 marzo 1892:

A cavaliere:

Carfora Vincenzo, tenente di vascello.

Lebotti Antonio, commissario di 1ª classe.

Caramagna Carlo, id.

Vico Ettore, id.

Talice Eugenio, id.

Buonocore Gaetano, capo tecnico principale di 2ª classe.

Moriani Bartolomeo, capo tecnico di 2ª classe.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 17 marzo 1892:

A cavaliere:

Mogna Domenico, geometra principale di 3ª classe nel corpo tecnico del catasto, collocato a riposo per motivi di salute.

Sessa Francesco, fabbricante di spiriti in Milano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **187** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti del 12 dicembre 1816, 6 ottobre 1817, 23 giugno 1818, 29 novembre 1819, 23 agosto 1824, 12 febbraio 1832, 7 aprile 1843, 8 febbraio 1857, emessi dal Governo dell'ex reame di Napoli, relativi al già Banco delle due Sicilie, oggi Banco di Napoli;

Visti i Nostri decreti del 27 aprile 1863, 14 gennaio e 20 aprile 1864, 11 agosto, 19 settembre e 3 ottobre 1866, 26 maggio 1867, 26 maggio 1872, 30 gennaio 1879, 10 maggio 1883, 13 gennaio 1884, relativi al medesimo Banco di Napoli;

Vista la legge 23 agosto 1890 n. 7041 (serie 3ª), sul riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il R. decreto 10 novembre 1890 n. 7257 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione della detta legge;

In virtù delle facoltà concesse dall'art. 13 della legge 23 agosto 1890, di coordinare in unico testo le disposizioni statutarie del Banco di Napoli;

Uditi il Consiglio d'amministrazione centrale ed il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Napoli, unito al presente decreto, composto di cinquantasei articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO.

Di Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Napoli

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Banco di Napoli è un pubblico stabilimento di credito, sottoposto alla sorveglianza del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed è governato dal presente statuto.

Art. 2.

La universalità degl'interessi del Banco è rappresentata dal Consiglio generale, che sopraintende alla stretta osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Art. 3.

L'Amministrazione centrale del Banco è in Napoli.

Art. 4.

Il Banco ha sedi in Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino; ed ha succursali nelle provincie di Avellino, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cagliari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno e Venezia, con facoltà di crearne altre, e di sopprimerne alcune, tranne le Sedi istituite per legge.

Ha facoltà di avere agenzie e rappresentanze proprie in quei luoghi del Regno che stimerà opportuno.

Art. 5.

Ogni succursale del Banco, esistente in città la cui popolazione abbia raggiunto il numero di centomila abitanti, dovrà essere convertita in sede, quando dia un utile netto annuale maggiore di lire 300,000, per tre anni consecutivi.

TITOLO II.
Operazioni.

Art. 6.

Le funzioni del Banco di Napoli sono ripartite nei seguenti rami:

1° Emissione di biglietti al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi che regolano tale funzione;

2° Emissione di titoli nominativi;

3° Conti correnti ad interesse o senza;

4° Credito fondiario;

5° Credito agrario;

6° Monte di Pietà.

Art. 7.

Il Banco emette:

a) biglietti pagabili in contanti al portatore ed a vista, nei modi stabiliti dalle leggi che regolano tale funzione;

b) fedi di credito da lire 50 in sopra, al nome di particolari, di Società o di pubbliche Amministrazioni, trasmissibili con semplice firma o per girata;

c) polizzini non oltre le lire 50, trasmissibili come sopra;

d) vaglia cambiarii, trasmissibili per sola firma o per girata;

e) assegni bancari al portatore ed all'ordine;

f) delegazioni di pagamento sopra i propri stabilimenti pel servizio governativo.

Art. 8.

Le somme depositate nel Banco non potranno essere sequestrate, salvo le disposizioni per le polizze o fedi di credito disperse.

Le fedi di credito e le polizze di Banco non potranno essere sequestrate se non nei casi e nei modi con cui può essere sequestrato il danaro contante.

Art. 9.

Il Banco sconta:

a) pagherò cambiarii e cambiali tratte;

b) cedole (*coupons*) delle cartelle del Debito pubblico italiano, degl'Istituti di Credito fondiario del Regno, e di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato;

c) buoni del Tesoro;

d) semestri di rendita sopra titoli nominativi del Debito pubblico e del proprio Credito fondiario.

Art. 10.

Il Banco fa anticipazioni sopra deposito di:

a) titoli del Debito pubblico dello Stato, e di altri titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato medesimo;

b) cartelle degl'Istituti di Credito fondiario del Regno;

c) titoli di prestito ai comuni, alle provincie ed agli stabilimenti pubblici, quando siano stati regolarmente emessi ed abbiano scadenze fisse, così per l'interesse come per le quote di riscatto, fino alla concorrenza di tre quarti del loro valore corrente e purchè siano quotati in Borsa;

d) azioni ed obbligazioni d'imprese industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse od un prodotto determinato, sia stata già versata almeno una metà del loro valore nominale, e ciò fino a tre quarti del loro valore corrente, e purchè siano quotate in Borsa;

e) ordini in derrate purchè, oltre la firma del traente, ve ne siano altre due accettate dalla Commissione di sconto;

f) note di pegno dei certificati di deposito di merci e derrate (*warrants*) rilasciati da Magazzini generali a ciò legalmente autorizzati;

g) semestri di rendita sopra titoli dello Stato e del proprio Credito fondiario.

Art. 11.

Il Banco, nei suoi Monti di pietà, fa prestiti sopra pegno di verghe o di oggetti di oro e di argento; sopra brillanti, diamanti e perle; sopra metalli rozzi e su tessuti nuovi ed usati, e sopra mercanzie delle quali sarà formato ogni anno un elenco dal Consiglio di amministrazione.

Le relative cartelle di pegno saranno considerate al portatore, non ostante qualunque indicazione o nome vi sia scritto.

Art. 12.

Il Banco riceve versamenti:

a) in conto corrente ad interesse, pagando i mandati ed assegni (*checks*) sulle somme versate;

b) in conto corrente senza interesse alcuno, anche con volture di partite, da potersi ritirare con assegni o mandati;

c) sulle fedi di credito di cui all'articolo 7, che restano così invertite in *madrefedi*, sulle quali si operano i rimborsi mediante *polizze notate*, o mandati tratti e firmati dall'intestatario.

Art. 13.

Il Banco accetta in custodia depositi volontari di titoli e documenti, di verghe, monete di oro e di argento, di gioie ed altri oggetti preziosi o valori di qualunque sorta.

Art. 14.

Il Banco, per conto di privati, di Banche, Società o pubblici stabilimenti, s'incarica dell'incasso degli effetti, esigibili nei propri stabilimenti, o presso i suoi rappresentanti e corrispondenti.

Art. 15.

Acquista divisa estera ed effetti pagabili fuori d'Italia, ed apre conti correnti con stabilimenti esteri nei casi speciali di rifornire le sue casse di riserva metallica.

Art 16.

Il Banco esercita il Credito fondiario ed il Credito agrario, secondo le leggi e i regolamenti in vigore

TITOLO III.
Amministrazione

Art. 17.

L'Amministrazione del Banco è affidata ad un Consiglio centrale di amministrazione, preseduto dal Direttore generale, sotto la suprema vigilanza del Consiglio generale.

SEZIONE I. — *Consiglio generale.*

Art. 18.

Il Consiglio generale del Banco di Napoli si compone:

per Napoli, del Sindaco della città, del Presidente della Camera di commercio, e di dodici Delegati eletti, quattro dal Consiglio provinciale, quattro dal Consiglio comunale e quattro dalla Camera di commercio;

per Bari, di sei Delegati eletti, due dalla Camera di commercio, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale;

per tutte le altre provincie napolitane, cioè Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, di un Delegato eletto dal Consiglio provinciale;

per le sedi (escluse Bari e Napoli), di due Delegati eletti dalla Camera di commercio del Comune nel quale è posta;

per le succursali, quando le operazioni da esse compiute producano, almeno per un triennio, un utile netto annuo di 100,000 lire, di un Delegato eletto dalla Camera di commercio del luogo nel quale

sono poste. Le succursali che hanno attualmente una rappresentanza la conservano, quantunque non si trovino nelle condizioni sopra indicate.

I membri elettivi del Consiglio generale potranno essere scelti anche fuori del proprio seno, dai consessi chiamati all'elezione. È fatto obbligo ai Corpi che eleggono più di un Delegato di nominarne una metà fuori dei loro componenti e fuori degli altri consessi chiamati alla elezione.

Fanno parte altresì del Consiglio generale il Direttore generale ed i due Consiglieri di amministrazione.

Art. 19.

Il Direttore generale, i due Consiglieri di amministrazione, ed i Delegati ai Consigli d'amministrazione, non hanno voto deliberativo nell'esame dei conti ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori.

Art. 20.

Sono considerati come dimissionari quei membri che per cinque sedute consecutive non intervenissero nel Consiglio generale, a meno che non abbiano ottenuto un regolare congedo.

Art. 21.

Il Consiglio generale si rinnoverà per metà ogni triennio.

Nel primo triennio si procederà per via di sorteggio. I membri uscenti sono rieleggibili.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

Art. 22.

Il Consiglio generale si riunisce in Napoli nel primo quadrimestre di ogni anno in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutt'i giorni della sessione.

La durata della sessione non può eccedere i trenta giorni. Può prorogarsi ancora per altri dieci giorni a richiesta di quattro dei suoi componenti presenti.

Art. 23.

Il Consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria, sia direttamente dal Governo, sia sulla domanda sporta al Governo dal Consiglio centrale d'amministrazione, ovvero dal Presidente d'accordo con quattro membri del Consiglio generale.

In tale dimanda saranno indicate le materie per le quali la convocazione straordinaria si crede necessaria.

Art. 24.

Nelle sessioni ordinarie nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio generale sopra affari che non siano prima inscritti all'ordine del giorno.

Quest'ordine del giorno sarà per la prima volta formato dall'autorità che convoca il Consiglio generale. Costituito che sarà il Consiglio generale, formerà esso medesimo i successivi ordini del giorno, con intelligenza dell'ufficio preposto alla vigilanza governativa sugli Istituti di credito.

Art. 25.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali fu autorizzata la convocazione.

Art. 26.

Il Governo può fare inserire nell'ordine del giorno le proposte che credesse far discutere nell'adunanza generale del Consiglio; e, sentito il Consiglio centrale di amministrazione o sulla sua domanda, può vietare che vi siano inserite quelle che fossero contrarie allo Statuto del Banco, alle leggi o agli interessi generali dello Stato.

Art. 27.

Qualora alla prima convocazione del Consiglio generale non siano presenti la metà più uno dei componenti, si procederà ad una seconda convocazione, la quale sarà valida qualunque sia il numero degl'intervenuti, purchè non minore del terzo.

Della seconda convocazione sarà per lettera dato avviso al domicilio di tutti i componenti il Consiglio. L'avviso sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Tra la data della pubblicazione dell'avviso e l'adunanza dovranno intercedere almeno 15 giorni.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Art. 28.

Il Consiglio generale ha la suprema vigilanza sull'indirizzo amministrativo del Banco.

Delibera sulle proposte di modificazioni che il Consiglio centrale di amministrazione intende apportare allo statuto ed al regolamento, salvo l'approvazione del Governo.

Delibera sull'istituzione o la soppressione delle sedi e succursali, salvo l'approvazione del Governo.

Delibera sull'alienazione o permuta dei beni patrimoniali del Banco.

Discute ed approva i conti annuali che gli saranno presentati dal Consiglio centrale di amministrazione e dai Censori unitamente ad una relazione sull'operato nell'anno e sui miglioramenti che l'esperienza abbia suggerito. La relazione dev'essere accompagnata dai prospetti dimostrativi delle alienazioni, transazioni e sofferenze, e delle operazioni di Credito fondiario ed agrario.

Delibera sui ruoli organici del personale, sui mutamenti che vi si possono introdurre, e sulla proposta di qualunque spesa straordinaria. Nei casi urgenti può provvedere il Consiglio centrale di amministrazione, salvo l'approvazione del Consiglio generale.

Stabilisce le norme per le pensioni di ritiro e per gli assegni di aspettativa.

Approva e quindi rende esecutorii i bilanci preventivi preparati dal Direttore generale e discussi dal Consiglio centrale di amministrazione.

Nomina quattro Delegati e due supplenti a far parte del Consiglio centrale di amministrazione; due Delegati ed un supplente a far parte del Consiglio di amministrazione di ciascuna sede; un solo Delegato ed un supplente a ciascuna succursale del Banco.

Nomina due Censori ed un supplente presso il Consiglio centrale di amministrazione, ed un Censore ed un supplente presso il Consiglio di amministrazione di ciascuna sede; e fissa l'indennità dovuta a ciascuno per le proprie funzioni.

Nomina la Commissione per l'esame del bilancio e le Commissioni speciali per le inchieste e le verificazioni che stimerà opportune.

Delibera infine su quegli affari che il Consiglio centrale di amministrazione giudicherà di presentargli.

SEZIONE II. — *Consiglio centrale di amministrazione.*

Art. 29.

Il Consiglio centrale di amministrazione si compone del Direttore generale, che ne è il presidente, di quattro Delegati scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri, e di due Consiglieri di amministrazione nominati dal Governo.

Tutt'i membri del Consiglio generale, salvo i casi d'incompatibilità previsti dal presente statuto, possono far parte del Consiglio centrale di amministrazione.

Art. 30.

I Delegati elettivi del Consiglio centrale di amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

I supplenti sono chiamati a surrogare i Delegati che cessassero dalle loro funzioni per morte o dimissione, o che, per assenza temporanea o altro impedimento dichiarato, non potessero intervenire alle tornate del Consiglio.

Art. 31.

Il Consiglio si aduna almeno una volta la settimana in tornata ordinaria, e chiama per l'ufficio di Segretario uno degl'impiegati del Banco.

Art. 32.

Il numero dei presenti, perchè una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di cinque.

Art. 33.

Le deliberazioni del Consiglio centrale di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, e nei processi verbali, che dovranno essere firmati da tutt'i membri presenti all'adunanza, sarà fatto constare il voto affermativo o negativo dato da ciascuno di essi. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 34.

Il Consiglio centrale di amministrazione, sul rapporto del Direttore generale:

Stabilisce i ruoli organici e i relativi stipendii, da essere sottoposti all'approvazione del Consiglio generale.

Forma la terna per i Direttori delle sedi di nomina del Governo

Nomina i Direttori delle succursali, gl'Ispettori e tutti gli altri impiegati, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Destina, sospende, mette a riposo e destituisce i medesimi.

Delibera sull'opportunità o convenienza di istituire Agenzie.

Delibera sullo schema di bilancio preventivo e sul consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale. Esamina ed approva tutt'i bilanci di scrittura, e gli stati di situazione da pubblicarsi per le stampe.

Ordina, approva e modifica i regolamenti esecutivi e le istruzioni di massima.

Determina le cauzioni che debbono essere prestate dagl'impiegati che sono responsabili.

Osservate le speciali disposizioni di legge, stabilisce la ragione dello sconto e quella dell'interesse sopra tutte le operazioni di collocamento dei capitali del Banco, e sulle somme che si versano in conto corrente, dandone avviso al pubblico.

Ripartisce il fondo disponibile alle operazioni di sconto ed alle altre operazioni del Banco.

Esamina, udito, ove ne sia il caso, l'Ispettore incaricato del Contenzioso, lo stato delle liti, e decide se debbano introdursi o continuarsi, ovvero se meglio convenga venire ad una composizione; in questo caso ne stabilisce i termini.

Ordina la verificazione del portafoglio, dei valori e le visite straordinarie di cassa.

Approva l'albo degli avvocati e procuratori del Banco e li nomina per la difesa delle cause.

Autorizza i progetti di nuove costruzioni dopo che ne fu approvata la spesa, ne determina i modi di esecuzione e nomina gli ingegneri cui vanno affidati.

Delibera, infine, su tutti gli affari dell'amministrazione non devoluti al Direttore generale o ai Direttori degli stabilimenti.

Art. 35.

L'ufficio di Delegato al Consiglio centrale di amministrazione è incompatibile con quello di Delegato ai Consigli locali delle sedi o succursali.

SEZIONE III. — *Direttore generale e Consiglieri d'amministrazione.*

Art. 36.

Il Direttore generale viene nominato con R. decreto, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 37.

Esso ha la rappresentanza del Banco; ne dirige e regola gli affari; sopraintende, a' termini dello statuto, all'esecuzione del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio centrale d'amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio centrale d'amministrazione.

Fa parte del Consiglio generale.

Ha la corrispondenza col Governo e con tutti i capi d'amministrazione.

Provvede all'ordinamento generale del servizio.

Prepara i bilanci di previsione.

Emette tutte le ordinanze di urgenza per la regolarità del servizio, facendone rapporto al Consiglio centrale di amministrazione nella prima tornata.

Rappresenta il Banco nelle stipulazioni dei contratti, negli appalti e nei giudizii.

Firma tutti gli ordinativi, polizze e mandati di pagamento, ai termini dei regolamenti.

Propone al Consiglio centrale di amministrazione la nomina, sospensione, revoca e destituzione degl'impiegati.

Destina i Consiglieri di amministrazione a sopraintendere a quelle operazioni alle quali egli crede delegarli più specialmente.

Accorda i congedi ai funzionari ed impiegati del Banco, non eccedenti un mese e non più di una volta all'anno. I congedi che oltrepassano il mese non sono accompagnati da stipendio, eccetto che per cagione di malattia.

Dispone le verifiche del portafoglio e le sorprese di cassa, quando lo creda necessario, indipendentemente da quelle che possono eseguire i Censori.

Ordina sul rapporto e parere dei Direttori degli stabilimenti dello Istituto la restituzione dei valori per le fedi di credito, polizze, polizzini, libretti di Cassa di risparmio ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti.

Destina i difensori pei giudizi di urgenza, scegliendoli fra quelli ammessi nell'albo di cui all'art. 34.

Destina del pari gl'ingegneri pei lavori di riparazione di urgenza, scegliendoli dall'albo approvato.

Art. 38.

Al Direttore generale è vietato di concedere sconti o anticipazioni.

Art. 39.

In caso di assenza o di altro impedimento, il Direttore generale sarà supplito da un Consigliere governativo di amministrazione in ordine di anzianità.

Art. 40.

I Consiglieri di amministrazione governativi sono due. Essi vengono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fanno parte del Consiglio generale, e del Consiglio centrale d'amministrazione, con voto deliberativo.

Sopraintendono a quelle operazioni ed uffizii cui il Direttore generale crede delegarli più specialmente.

SEZIONE IV. — *Censori.*

Art. 41.

Presso il Consiglio centrale d'amministrazione sono due Censori ed un supplente; e presso ciascuna delle Sedi ve n'è uno solo, con un supplente.

Essi vengono nominati dal Consiglio generale.

Durano in uffizio un anno, e sono rieleggibili.

Le loro funzioni saranno retribuite con indennità da fissarsi dal Consiglio generale.

Art. 42.

È uffizio dei Censori d'invigilare nelle rispettive Sedi sull'esecuzione delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle disposizioni del Banco.

La loro vigilanza si estende a tutti gli uffizii dello Stabilimento.

Non debbono intervenire nelle Commissioni di sconto.

Hanno facoltà d'intervenire con voto consultivo alle tornate del Consiglio centrale d'amministrazione, e di fare inserire nei processi verbali dell'adunanza i loro avvisi; di esaminare i registri e i portafogli; di verificare le casse, in presenza di due testimoni, coi quali firmeranno il processo verbale; e di fare le proposte che crederanno utili.

Art. 43.

Chiuso il conto dell'esercizio annuale, tutti i Censori si riuniscono a Napoli, in comitato, per esaminare i conti parziali di ciascuna Sede ed il bilancio generale dell'Istituto; e riferiscono di tutto, con apposita relazione scritta, nell'adunanza del Consiglio generale.

Art. 44.

Il comitato dei Censori, di cui all'articolo precedente, è legalmente costituito con lo intervento della metà più uno dei Censori medesimi.

SEZIONE V. — *Ispettorato centrale.*

Art. 45.

Presso la Direzione generale del Banco è istituito un uffizio centrale d'ispezione per il servizio di vigilanza su tutte le Sedi, Succursali e Dipendenze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO IV.

Sedi e Succursali.

Art. 46.

Le Sedi del Banco sono amministrate da un Consiglio di ammini-

strazione, composto del Direttore, presidente, di due delegati del Consiglio generale, oltre il Censore, e dell'ispettore, di che all'articolo 51.

Le Succursali sono amministrate da un Consiglio d'amministrazione, composto del Direttore, presidente, di un delegato del Consiglio generale e del Ragioniere.

I delegati elettivi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

SEZIONE I. — *Consigli di amministrazione.*

Art. 47.

I Consigli di amministrazione delle Sedi e delle Succursali, sul rapporto del Direttore, concorrono a regolare il collocamento dei fondi nei limiti fissati dall'Amministrazione centrale, in conformità dei regolamenti che provvederanno alla distribuzione delle somme, in guisa da non escludere dal beneficio dello sconto il piccolo commercio.

Esaminano le situazioni e gli altri stati o conti, che si rimettono all'Amministrazione medesima, e deliberano sugli affari che concernono la Sede o Succursale.

SEZIONE II. — *Direttori.*

Art. 48.

I Direttori di Sede sono nominati dal Governo, su terne formate per ciascun di loro dal Consiglio centrale di amministrazione.

Quelli di Succursale sono nominati dal Consiglio centrale di amministrazione, osservate le norme stabilite dal regolamento.

Art. 49.

I Direttori emettono tutte le ordinanze di urgenza che credono opportune per il regolare andamento del servizio.

Rappresentano la sede o succursale verso i terzi in tutti i contratti, stipulazioni o giudizi relativi al proprio stabilimento.

Presiedono la Commissione di sconto.

Destinano, in caso di urgenza, i periti e gli avvocati ammessi negli elenchi.

Soprintendono al buon andamento dell'amministrazione loro affidata, della quale sono responsabili, e delle Casse che ne dipendono.

Conservano una delle chiavi del Tesoro, la custodia del quale è affidata al Cassiere dello stabilimento; e possono disporre verificazioni straordinarie di cassa.

Sospendono o riducono i pagamenti di sconti già concessi nel caso e nei modi indicati al capoverso della lettera *d* dell'art. 52.

Art. 50.

I Direttori hanno facoltà di sospendere gl'impiegati da loro dipendenti, riferendone al Consiglio d'amministrazione. Se la sospensione è confermata, o vengono proposti altri provvedimenti più severi, se ne informerà il Direttore generale, affinchè provvegga.

SEZIONE III. — *Ispettori.*

Art. 51.

Presso ciascuna sede vi sarà un Ispettore.

Egli coadiuva il Direttore, e lo supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

È tenuto inoltre d'invigilare quotidianamente sull'andamento degli uffizi, sulla diligenza e frequenza di ciascun impiegato, con obbligo di riferirne al Direttore per gli opportuni provvedimenti.

SEZIONE IV. — *Commissioni di sconto.*

Art. 52.

Presso ogni sede e succursale del Banco è istituita una Commissione di sconto.

a) Nessun effetto cambiario può essere ammesso allo sconto nei detti stabilimenti, senza una deliberazione di tale Commissione;

b) Per la composizione della Commissione di sconto la Camera di commercio del circondario in cui ha sede lo stabilimento designa ogni anno ventiquattro persone; per la sede di Napoli, la Camera di commercio ne designa trentasei.

L'Amministrazione del Banco designa ogni anno, per l'ufficio anzidetto ventiquattro persone;

c) Ciascuna Commissione di sconto è composta del Direttore dello stabilimento, che la presiede, e di quattro persone tra quelle designate ai termini del comma precedente.

La Commissione di sconto della sede di Napoli è composta di sei persone, oltre il Presidente.

La nomina dei Commissari di sconto è fatta dal Consiglio centrale di amministrazione, sulla proposta dei Consigli locali degli stabilimenti, in parti eguali fra le persone designate dalla Camera di commercio e dall'Amministrazione dell'Istituto.

Alla fine di ogni mese una metà dei Commissari cessa dall'ufficio, e gli uscenti non possono essere richiamati a far parte della Commissione durante il bimestre successivo. La cessazione è determinata prima dalla sorte e successivamente dall'anzianità;

d) Il Direttore deve sottoporre all'esame della Commissione tutti gli effetti che vengono presentati per lo sconto allo Stabilimento. La Commissione non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei Commissari; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Direttore ha il diritto di veto sulle deliberazioni della Commissione; allorchè lo esercita, è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni al Direttore generale, il quale decide definitivamente;

e) Non possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo, secondo le disposizioni del Codice di commercio; coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali; coloro che abbiano lite vertente col Banco o che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o che siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti del Banco.

Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote, più componenti di una medesima Ditta, gerenti o amministratori di una Società, non possono simultaneamente far parte della medesima Commissione di sconto.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da un Commissario di sconto possono essere sottoposti alla Commissione di sconto quando egli si astenga dall'intervenire all'adunanza del giorno in cui ha luogo l'esame di essi, e ne avverta anticipatamente il Direttore, che lo farà sostituire da un Commissario supplente.

Art. 53.

Nel caso che sorga dubbio ad alcuno dei membri della Commissione di sconto sull'accettazione di un effetto, dovrà procedersi a votazione segreta.

La Commissione di sconto redigerà un processo verbale sommario.

TITOLO V.

Incompatibilità.

Art. 54.

Il Direttore generale, i Direttori degli stabilimenti, il Segretario generale e tutti gl'impiegati del Banco non possono esercitare commerci o industrie, fare operazioni di Borsa, nè far parte, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione di altri Istituti di credito.

I Direttori e gli amministratori degli Istituti di credito e i banchieri, che hanno una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e dell'Amministrazione del Banco.

I Direttori e gli amministratori degli altri Istituti di credito possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere eletti agli uffici di componenti i Consigli di amministrazione e di Censori del Banco.

I componenti dei Consigli di amministrazione devono essere estranei all'Amministrazione di altri Istituti di credito.

Non possono far parte del Consiglio generale e dei Consigli di amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco o che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto o che sieno per qualsiasi titolo debitori morosi del Banco.

Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più componenti di una medesima Ditta, non possono simultaneamente far parte dei Consigli di amministrazione, e del Comitato dei Censori.

Non sono eleggibili a Censori e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità e affinità.

I deputati al Parlamento non possono essere nè Direttore generale, nè impiegati di qualsiasi grado del Banco di Napoli, nè far parte del Consiglio centrale d'amministrazione.

TITOLO VI.

Vigilanza governativa

Art. 55.

Quando risultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'Amministrazione, il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la destituzione, la dispensa dal servizio e il collocamento a riposo del Direttore generale e dei Consiglieri governativi.

Il provvedimento di destituzione e di collocamento a riposo deve essere preceduto dalla notificazione in iscritto al funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un equo termine perchè possa presentare le sue giustificazioni.

Infino a che non sia promulgata la legge sullo stato degl'impiegati civili, nel qual caso ai nominati Direttore e Consiglieri saranno concesse le guarentigie in essa stabilite per i Direttori generali delle Amministrazioni governative, prima di procedere alla destituzione, alla dispensa dal servizio o al collocamento a riposo, il Ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, a cui saranno comunicati tutti gli atti; dopo di che deciderà, sentito il Consiglio dei Ministri.

Qualora atti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo udite le giustificazioni del Consiglio di amministrazione, cui saranno notificati i fatti, e udito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione, invitando senza indugio il Consiglio generale a procedere alla nomina dei suoi delegati. Intanto è data facoltà al Ministro di agricoltura, industria e commercio di nominare un Commissario, che eserciterà le attribuzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di un mese.

Art. 56.

Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie, per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà richiamare il Consiglio generale alla osservanza di esse, con invito di astenersi da ulteriori infrazioni e coningiunzione di rientrare nella legalità entro un termine che sarà in sua facoltà di stabilire.

Qualora si ripeta la violazione delle disposizioni statutarie, udito il parere del Consiglio di Stato in sezioni riunite, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro di agricoltura, industria e commercio potrà provocare un decreto Reale di scioglimento del Consiglio generale.

In questo caso cessano dalle loro funzioni il Direttore generale e i componenti del Consiglio centrale e dei Consigli di amministrazione delle sedi e succursali.

Un Commissario straordinario assume temporaneamente l'amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio generale.

La ricostituzione dell'Amministrazione deve seguire entro tre mesi dalla data dello scioglimento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Agricoltura, Industria, e Commerci
DI RUDINI'.

Il Numero **188** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1869 n. 2096, col quale fu approvato e reso esecutivo lo statuto del Banco di Sicilia, riordinato in base alla legge 11 agosto 1867 n. 3838 e al R. decreto 5 dicembre 1867 n. 4083;

Visti i Regi decreti 3 luglio 1870 n. 2412; 24 agosto 1876 n. 1353 e 30 gennaio 1879 n. 2106, coi quali vennero introdotte alcune modificazioni nel detto statuto;

Vista la legge 23 agosto 1890 n. 7041 (serie 3ª) sul riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il R. decreto 10 novembre 1890 n. 7257, che approva il regolamento per l'esecuzione della detta legge;

In virtù delle facoltà concesse dall'art. 13 della legge 23 agosto 1890, di coordinare in unico testo le disposizioni statutarie del Banco di Sicilia;

Uditi il Consiglio di Amministrazione centrale ed il Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia, unito al presente decreto, composto di ventinove articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia

Operazioni del Banco.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia, riordinato in base alla legge 23 agosto 1890 e al Regio Decreto 22 settembre 1890, è governato dal presente statuto.

Art. 2.

Il Banco ha la sua residenza in Palermo e nella stessa città ha una sede speciale, costituita, ordinata e governata come quelle poste nelle altre città, e con le attribuzioni proprie delle sedi, ma senza diritto a rappresentanza.

Alle sedi ed alle succursali esistenti potrà aggiungere altre sedi o succursali ed agenzie, osservato il disposto dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 3.

Le operazioni che il Banco ha fatto e potrà fare sono:

1. — Ricevere moneta di corso legale che si versa nelle sue casse dai particolari, da pubblici stabilimenti e da pubbliche amministrazioni e far circolare in sua vece fedi di credito e polizzini.

Sull'ammontare delle dette fedi l'intestatario può fare altri versamenti successivi ed ordinare pagamenti a conto corrente senza interessi, mediante polizze notate fedi, ovvero mandati ed assegni, nel modo e forma determinati dal regolamento.

2. — Emettere, contro versamento delle somme equivalenti, vaglia cambiari a vista, pagabili presso qualunque sede o succursale del Banco.

3. — Ricevere per deposito ad interesse somme disponibili a conto corrente con voltura di partite, nei modi e alle condizioni da determinarsi nel regolamento. Questa operazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio generale.

4. — Scontare cambiali ed assegni bancari pagabili in Palermo o dove il Banco abbia una sede, una succursale od agenzia, oppure un rappresentante o corrispondente, a scadenza non maggiore di quattro mesi, e firmati da tre persone notoriamente solvibili, delle quali due abbiano od eleggano domicilio, cioè, l'accettante nella sede ove è pagabile l'effetto, ed il presentatore ove si opera lo sconto.

So le cambiali ed assegni bancari abbiano la scadenza di tre mesi o meno, saranno ammessi allo sconto anco con due firme notoriamente solvibili e colle condizioni del domicilio come sopra.

5. — Scontare cedole (*coupons*) di rendita sullo Stato, e quelle di prestiti provinciali o comunali sopra i cui titoli sono autorizzate le anticipazioni come infra art 4°, e la cui scadenza non ecceda sei mesi.

6. — Scontare buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge, pagabili nelle città ove il Banco abbia sedi o succursali, di scadenza non maggiore di mesi quattro, girati dal presentatore domiciliato nella città della sede ove eseguiscesi lo sconto o con interesse non minore del tasso stesso di emissione per detta scadenza.

Art. 4.

Il Banco può altresì fare anticipazioni pel termine non maggiore di mesi quattro sopra deposito:

1° Di titoli del debito dello Stato.

2° Di obbligazioni di Comuni, di Provincie, di Stabilimenti pubblici ed altri Enti morali, quando siano state regolarmente emesse, abbiano scadenze fisse così per gli interessi come per le quote di riscatto e siano ammesse alla negoziazione nelle Borse ove il Banco ha sedi o succursali.

3° Di azioni e di obbligazioni d'Imprese industriali alle quali lo Stato abbia garantito un interesse o un prodotto determinato, e purchè sia versata una metà del loro valore, dovendo sempre essere ammessi alla negoziazione nelle Borse ove il Banco ha sede o succursale, o altre rappresentanze.

Le anticipazioni sopra i titoli compresi nei precedenti tre numeri possono estendersi sino a quattro quinti del loro valore corrente secondo il corso legale del giorno precedente, o il criterio del Consiglio d'amministrazione.

4° Di ordini su derrate debitamente accettati con tre firme notoriamente solvibili a giudizio della Commissione di sconto, il di cui presentatore abbia od elegga domicilio nella città della sede o succursale che fa l'anticipazione, e purchè la scadenza del rimborso della somma anticipata preceda almeno di venti giorni la scadenza dell'ordine pignorato.

5° Di certificati di deposito di merci e derrate, rilasciati da Magazzini generali a ciò legalmente autorizzati. Questa operazione sarà attuata dietro espressa deliberazione del Consiglio generale ed è riserbata al Consiglio di amministrazione centrale la facoltà di autorizzare le Amministrazioni delle dipendenze a siffatte anticipazioni.

6° Di sete greggie e lavorate in organzini o trame.

Le anticipazioni come ai tre numeri precedenti possono estendersi sino a tre quarti del prezzo corrente delle derrate e merci cui si riferiscono, a giudizio della Commissione di sconto.

7° Di verghe, oggetti lavorati o monete di oro ed argento, calcolati pel solo valore del metallo e sino a quattro quinti di questo valore.

Chi riceve l'anticipazione sottoscriverà a favore del Banco la obbligazione di rimborsarnelo entro il termine come sopra; si obbligherà altresì a compiere, ogni qualvolta il corso dei titoli, o merci depositate venisse a soffrire uno scapito del 10 per 100, un supplemento di cauzione, in ragione dell'avvenuto ribasso, entro tre giorni dallo avviso che ne sarà dato.

Qualora la persona a cui venne fatta l'anticipazione non adempia all'obbligazione del rimborso nel giorno successivo alla scadenza o non provveda al supplemento di deposito sovra contemplato, il Banco senzachè occorra veruna costituzione in mora, od altra formalità, nei tre giorni successivi potrà vendere in tutto o in parte i titoli e le merci depositate, cioè i titoli per mezzo d'uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati ed in mancanza di essi di un pubblico notaro, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio.

Col prodotto della eseguita vendita il Banco si rimborserà dello importare del suo anticipo in capitale, interessi e spese, ed ove vi fosse una deficienza il depositante sarà tenuto a rimborsarla; e per contro gli verrà restituito il soprappiù che potesse risultare.

Queste condizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni.

Art 5.

Potrà inoltre il Banco tenere una cassa per custodire titoli e documenti di qualunque specie, come altresì verghe, gioje ed altri oggetti preziosi, rilasciandone certificato e mediante una piccola indennità di custodia.

Art. 6.

Il Banco esercita, a termine di legge, il Credito fondiario ed agrario e può assumere il servizio delle Ricevitorie provinciali.

Art. 7.

Il Banco potrà, in seguito a concerti presi col Governo, fare il servizio di Tesoreria.

Art. 8.

Di contro ai depositi, come nell'articolo 3, n. 1, il Banco rilascerà fedi di credito nominative.

Le fedi di credito continueranno a portare l'intestazione come al passato, cioè:

REGNO D'ITALIA — BANCO DI SICILIA.

Fede di credito.

Nel mezzo lo scudo di Savoia, indi la formola dell'obbligazione:

Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per Lire . . . . . che pagherà in effettivo oro od argento contro la presente firmata.

In piede l'indicazione della sede che rilascia la fede, colle consuete garanzie del bollo e delle firme.

Le fedi di credito possono formarsi per qualunque somma da lire 50 in sopra.

Infra le lire 50 sono ammessi polizzini formati, sulla carta filigranata del Banco, dalle parti stesse che operano il versamento, ai sensi del regolamento. Le polizze notate fedi che dispongono pagamenti sulla madrafede possono formarsi per qualunque somma.

Le fedi di credito, polizze e polizzini sono trasmessibili per gira, così dall'intestatario come dai successivi giratari nominativi o possessori.

La gira può essere nominativa con causale o senza: può farsi anche per semplice firma e senza nome di persona. È sempre necessaria la intera firma dell'intestatario in conformità dell'intestazione, come di ogni giratario nominativo; per ogni altro possessore anche la soscrizione col solo prenome posto in piede della fede, polizza e polizzino, equivale a gira: il tutto come si è praticato. — Tali titoli di credito muniti delle firme necessarie come sopra, sono rimborsabili a vista in moneta di corso legale, o in fedi nominative a scelta dell'esibitore e tanto dalla sede che li ha emessi, quanto da altre sedi o succursali, previa bensì la firma dell'esibitore stesso per quietanza, conosciuta ed accettata dal Cassiere, o in caso contrario autenticata da pubblico notaro.

Il regolamento determinerà su tal punto la responsabilità del Cassiere e gli effetti del pagamento come sopra eseguito.

Art. 9.

Le fedi di credito, polizze notate fedi e polizzini continueranno ad essere ricevuti dalle Casse pubbliche giusta le leggi.

Art. 10.

Le somme depositate nel Banco, e tutti gli effetti e generi di pegnorazione a garanzia delle anticipazioni, sono insequestrabili giusta gli ordinamenti.

I depositi per cui siansi rilasciati titoli nominativi che per 30 anni non siansi ritirati, restano acquistati al Banco in aumento del suo capitale.

Amministrazione del Banco.

Art. 11.

L'Amministrazione del Banco è affidata ad un Consiglio generale, ad un Consiglio d'amministrazione centrale ed ai Consigli amministrativi speciali di sede e di succursale.

Composizione del Consiglio generale

Art. 12.

Il Consiglio generale risulta dalla rappresentanza delle provincie siciliane e delle sedi e delle succursali che si trovino nelle condizioni stabilite dal presente statuto.

Per Palermo concorrono:

Il Sindaco della città, il Presidente della Camera di commercio e dodici Delegati eletti, quattro dal Consiglio provinciale, quattro dal Consiglio comunale e quattro dalla Camera di commercio.

Per Messina, Catania, e Girgenti concorrono:

Il Sindaco della città, il Presidente della Camera di commercio e sei Delegati eletti, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale e due dalla Camera di commercio.

Per le provincie di Caltanissetta, Siracusa e Trapani concorrono:

Due Delegati eletti, uno dal Consiglio provinciale ed uno dalla Camera di commercio.

Ogni nuova sede sarà rappresentata da due Delegati eletti dalla Camera di commercio del comune nel quale è posta.

Le succursali avranno la rappresentanza di un Delegato della Camera di commercio quando le operazioni da esse compiute abbiano prodotto almeno per un triennio un utile netto annuo di lire 100,000.

I corpi chiamati, come sopra, ad eleggere più di un Delegato debbono nominarne una metà fuori dei loro componenti e degli altri consessi chiamati alla elezione.

Più, fanno parte del Consiglio generale il Direttore generale ed i Consiglieri governativi; ma tanto essi quanto i componenti il Consiglio d'amministrazione centrale non avranno voto deliberativo nell'esame dei conti consuntivi, ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori.

I Consiglieri elettivi del Consiglio generale durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili. — Le loro funzioni sono gratuite. — In ogni anno se ne rinnoverà un terzo.

Pei primi due anni la sorte indicherà i membri da uscire.

I componenti non elettivi che fanno parte del Consiglio generale per ragione della loro carica non possono delegare ad altri la loro rappresentanza. — Le loro funzioni sono gratuite.

Composizione dei Consigli amministrativi.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione centrale si compone: del Direttore generale che ne è il presidente, di quattro Delegati scelti dal Consiglio generale e di due Consiglieri di amministrazione nominati dal Governo. Fanno parte anche di esso con voto consultivo due Censori nominati dallo stesso Consiglio generale. Tutti i membri del Consiglio generale, salvo i casi d'incompatibilità previsti dal presente statuto, possono farne parte.

Più, il Consiglio generale nominerà due Delegati supplenti pel Consiglio d'amministrazione centrale ed uno per ogni Consiglio amministrativo delle sedi e delle succursali, destinati a rimpiazzare quelli fra i delegati elettivi titolari che mancassero per morte, dimissione o altro impedimento legittimo.

I Consigli amministrativi speciali di sedi si compongono di un Direttore locale, che ne è Presidente, di due Delegati e di un Censore, quest'ultimo con voto consultivo, scelti dal Consiglio generale, e di un Delegato dal Consiglio d'amministrazione centrale col titolo d'Ispettore.

I Consigli amministrativi delle succursali si compongono: del Direttore che ne è il Presidente, di un Delegato o del supplente nominato dal Consiglio generale e dell'Ispettore.

I Delegati elettivi ed i Censori, così nel Consiglio di amministrazione centrale come nei Consigli locali, durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

I delegati al Consiglio centrale di amministrazione sono incompatibili come delegati ai Consigli locali delle sedi e delle succursali.

Sessioni del Consiglio generale.

Art. 14.

Il Consiglio generale si riunisce in Palermo ogni anno il primo marzo in sessione ordinaria, la cui durata non può eccedere trenta giorni, salva la proroga che potrà chiedere ed ottenere con Decreto ministeriale.

Può essere convocato in sessione straordinaria dal Governo spontaneamente o per domanda sporta dal Consiglio d'amministrazione centrale, o dal Presidente d'accordo con quattro membri del Consiglio generale. — In tali documenti si spiegherà l'oggetto per cui si crede necessaria la convocazione.

Nelle sessioni ordinarie nessuna deliberazione può esser presa dal Consiglio generale sopra affari non iscritti all'ordine del giorno, che sarà formato per la prima seduta dall'autorità che convoca il Consiglio, e per le sedute successive dal Consiglio stesso, con intelligenza dell'Ispettore di sindacato governativo.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali fu autorizzata la convocazione.

In ogni sessione ordinaria viene eletto il seggio presidenziale, composto del Presidente, del Vice-Presidente, di un Segretario, di un Vice-Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle deliberazioni deve esser presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, ed in ogni caso un numero non minore della metà dei membri elettivi. In questo computo non si terrà calcolo dei membri legalmente in congedo.

Non trovandosi in numero legale per deliberare sia nella prima che nelle successive sedute si procederà ad una seconda convocazione che segua l'avviso almeno di dieci giorni; ed allora la deliberazione sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, per gli affari posti all'ordine del giorno della precedente convocazione.

Attribuzioni del Consiglio generale.

Art. 15.

Il Consiglio generale ha la suprema vigilanza sull'indirizzo amministrativo del Banco.

Discute ed approva il conto consuntivo, udita la relazione dei Censori.

Discute ed approva la relazione sull'operato del Consiglio centrale d'amministrazione durante l'anno decorso. Questa relazione deve essere accompagnata dai prospetti dimostrativi delle alienazioni, transazioni e sofferenze, e delle operazioni di credito fondiario ed agrario.

Discute ed approva il bilancio annuo preventivo delle spese.

Delibera sui ruoli organici degli impiegati e sulle norme regolamentari alle quali deve attenersi il Consiglio centrale di amministrazione nella loro nomina, revoca, disponibilità, collocamento a riposo e liquidazione delle pensioni agli impiegati.

Delibera sulle transazioni, sulle alienazioni e permute dei beni del Banco.

Delibera, salvo l'approvazione governativa, sulle modificazioni delle

statuto e del regolamento, e sulla istituzione di nuove Sedi e Succursali e di Agenzie.

Nomina annualmente fra i suoi membri i Delegati titolari e supplenti ed i Censori del Consiglio amministrativo centrale e di quelli delle Sedi e delle Succursali, come nell'articolo 13.

Nomina le Commissioni per l'esame del bilancio preventivo e per le inchieste e verificazioni che stimerà opportune.

Sessioni ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione centrale.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione centrale si aduna ogni settimana in tornata ordinaria; ha per segretario un impiegato del Banco; delibera validamente con quattro consiglieri presenti, oltre il Direttore Presidente.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, prevalendo in caso di parità quello del Presidente.

Delibera su tutti gli affari dell'amministrazione del Banco non riservati al Consiglio generale ed al Direttore, e precipuamente:

1° forma i progetti del bilancio preventivo da presentarsi al Consiglio generale per l'approvazione;

2° prepara il suo conto morale e materiale consuntivo, che presenta al Consiglio generale, accompagnato da una relazione che spieghi le operazioni eseguite, lo sviluppo dello Stabilimento, e ciò che occorre pel suo progressivo incremento;

3° esamina ed approva le situazioni decadarie da pubblicarsi ai sensi di legge;

4° ripartisce i fondi disponibili del Banco fra le varie sue Sedi e Succursali;

5° stabilisce la ragione dello sconto e gli interessi per tutte le operazioni che farà il Banco, nonchè l'indennità di custodia degli oggetti che il Banco conserva a norma dell'articolo 5;

6° Propone al Governo la terna per la nomina dei Direttori delle sedi; la revoca, la disponibilità ed il ritiro di essi;

7° nomina, secondo i ruoli organici, tutti gli altri impiegati conformandosi, in quanto concerne le nomine del Segretario generale e dei Direttori delle Succursali, alle norme determinate dal regolamento per l'esecuzione della legge del 23 agosto 1890 n. 7041 (serie 3ª), approvato con Regio Decreto; li revoca, li sospende, li trasloca, li pone in disponibilità, li colloca in riposo, e ne liquida le pensioni o gli assegni entro i limiti e secondo le norme stabilite dal Consiglio generale;

8° propone al Consiglio generale i ruoli organici per gli impiegati e le norme regolamentari per la loro assunzione in servizio, revoca, disponibilità, collocamento a riposo e per la liquidazione delle pensioni o degli assegni;

9° provvede alle norme disciplinari pel buon andamento del servizio a norma del regolamento;

10° delibera sulle proposte da farsi al Consiglio generale intorno a modificazioni dello statuto, del regolamento, sulla istituzione di nuove Sedi e Succursali ed Agenzie, e su quanto riguarda l'ordinamento generale del servizio;

11° esamina i progetti di transazioni, alienazioni o permute dei beni del Banco, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio generale;

12° delega ispettori per le verifiche di cassa e del portafoglio dei valori che stima necessarie nelle varie Sedi e Succursali del Banco;

13° sorveglia sulla condotta degl'impiegati e può sospenderli;

14° accorda i congedi oltre i 15 giorni agli impiegati degli uffici dipendenti dalla Direzione generale ed ai funzionari dell'Istituto, ed oltre il mese a tutti gli impiegati e funzionari dell'Istituto. I congedi, quando eccedono il mese, portano necessariamente sospensione dello stipendio, meno il caso di malattia.

Sessioni ed attribuzioni dei Consigli amministrativi speciali.

Art. 17.

I Consigli amministrativi speciali amministrano la rispettiva Sede o Succursale.

Si riuniscono ogni settimana in seduta ordinaria, hanno per segretario un impiegato; deliberano validamente: le Sedi con tre membri, le Succursali con due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, prevalendo, in caso di parità, quello del Presidente.

Nell'interesse del rispettivo Stabilimento, i Consigli amministrativi speciali:

ripartiscono il fondo disponibile fra lo sconto e le altre operazioni autorizzate dallo statuto;

sorvegliano sulla condotta degl'impiegati dello Stabilimento;

accordano i congedi oltre i 15 giorni;

nominano, sospendono e revocano i salariati di basso servizio addetti allo Stabilimento;

dispongono le verifiche ordinarie e le sorprese del portafoglio dei valori e della cassa, sulla proposta anche di un solo dei loro membri;

approvano l'albo degli avvocati e procuratori della Sede;

provvedono, sulla proposta del Direttore, alla restituzione dei valori che oltrepassano le lire 4000 per dispersioni di fedi di credito e polizze, previe le formalità e cautele prescritte dal regolamento;

danno i necessari ragguagli e fanno le opportune proposte al Direttore generale su tutti gli argomenti concernenti i servizi dello Stabilimento e il regolare andamento di esso.

Direttore generale.

Art. 18.

Il Direttore generale è nominato dal Governo; ha la rappresentanza del Banco, ne dirige e regola gli affari, sopraintende, ai termini dello statuto, alla esecuzione dei regolamenti, nonchè delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio d'amministrazione:

presiede il Consiglio d'amministrazione e ne convoca le tornate ordinarie e straordinarie;

ha la corrispondenza col Governo, coi Direttori locali di Sede e Succursale e con tutti i capi di amministrazione;

propone al Consiglio d'amministrazione le terne da sottoporsi al Governo per la nomina dei Direttori delle Sedi o le nomine o le promozioni degl'impiegati;

prepara i bilanci di previsione e gli affari da trattarsi nel Consiglio d'amministrazione;

provvede all'ordinamento del servizio ed emette all'uopo tutte le ordinanze di urgenza, facendo rapporto al Consiglio d'amministrazione nella prossima seduta;

rappresenta il Banco nella stipulazione dei contratti, negli appalti ed in giudizio; firma tutti gli ordinativi, polizze, mandati di pagamento, di quietanze, giro ed altro, ai termini del regolamento;

accorda ai funzionari dell'Istituto ed agl'impiegati degli Uffici dipendenti dalla Direzione generale i congedi, che non oltrepassino i 15 giorni, e per una sola volta all'anno;

sospende gl'impiegati, dandone conto al Consiglio d'amministrazione nella immediata tornata;

dispone la verifica del portafoglio e le sorprese di cassa;

destina i difensori pei giudizi fra quelli ammessi nell'albo approvato dal Consiglio d'amministrazione centrale.

In caso d'impedimento ne fa le veci il più anziano di nomina dei Delegati governativi ed, a data uguale di nomina, il più anziano per età.

E' vietato al Direttore generale di concedere sconti e anticipazioni.

Segretario generale.

Art. 19.

Il Segretario generale è nominato secondo le norme determinate dai regolamenti, a mente dell'articolo 7 della legge 23 agosto 1890 n. 7041 (serie 3ª). Esso coadiuva il Direttore in tutte le sue incombenze. E' capo dell'ufficio del segretariato e sopraintende all'archivio ed al servizio di tutti gli altri uffici del Banco.

Il regolamento determinerà le sue speciali attribuzioni.

Direttori locali.

Art. 20.

I Direttori di Sede sono nominati dal Governo sopra terne proposte dal Consiglio di amministrazione centrale.

I Direttori di succursale sono nominati secondo le norme determinate dai regolamenti, a mente dell'articolo 7 della legge predetta.

I Direttori locali hanno funzioni analoghe a quelle del Direttore generale per quanto concerne la propria Sede e le materie attribuite ai Consigli amministrativi speciali.

Provvedono all'esatto andamento del servizio della Sede.

Rappresentano il Direttore generale in tutti gli atti determinati dal regolamento.

Provvedono all'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione centrale, e di quelle del Consiglio amministrativo speciale, secondo la rispettiva competenza.

Conservano una delle chiavi del Tesoro, la cui custodia è affidata al cassiere della Sede.

Dispongono le verifiche di cassa e del portafoglio dei valori, riferendone il risultamento anche al Direttore generale.

Censori.

Art. 21.

I censori invigilano la esecuzione dello statuto e dei regolamenti del Banco.

Hanno facoltà d'intervenire con voto consultivo nelle riunioni dei Consigli amministrativi rispettivi, di esaminare i registri ed i portafogli, di verificare le casse e di fare tutte le proposte che credono utili agli interessi del Banco.

Non debbono intervenire nelle Commissioni di sconto.

Nella riunione del Consiglio generale, i censori presenti uniti in Comitato, esaminano il conto consuntivo materiale e morale, e ne riferiscono al Consiglio.

Commissioni di sconto.

Art. 22.

Presso ogni sede e succursale del Banco di Sicilia è istituita una Commissione di sconto.

Per la composizione delle Commissioni di sconto la Camera di commercio del circondario in cui ha sede lo stabilimento designa ogni anno 24 persone.

L'Amministrazione del Banco designa ogni anno per l'ufficio anzidetto, altre 24 persone.

Ciascuna Commissione di sconto è composta del Direttore dello stabilimento, che la presiede, e di quattro persone fra quelle designate ai termini dell'articolo precedente.

La nomina dei Commissari di sconto è fatta dal Consiglio di amministrazione centrale, sulla proposta dei Consigli locali degli stabilimenti in parti eguali fra le persone designate dalla Camera di commercio e dall'Amministrazione dell'Istituto.

Alla fine di ogni mese una metà dei Commissari cessa dall'ufficio, e gli uscenti non possono essere richiamati a far parte della Commissione durante il bimestre successivo. La cessazione è determinata prima dalla sorte e successivamente dall'anzianità.

Art. 23.

Nessun effetto cambiario può essere ammesso allo sconto nei detti stabilimenti senza una deliberazione di tale Commissione.

Il Direttore deve sottoporre all'esame della Commissione tutti gli effetti che vengono presentati per lo sconto allo Stabilimento. La Commissione non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei Commissari; le deliberazioni sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttore ha il diritto di veto sulle deliberazioni della Commissione; allorchè lo esercita è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni al Direttore generale. Il Direttore generale decide definitivamente. Delle operazioni della Commissione di sconto sarà redatto seduta stante, verbale a firma dei componenti la medesima.

Non possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio; coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali; coloro che abbiano lite vertente col Banco e che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o che siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti del Banco.

Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote, più componenti di una medesima Ditta, gerenti o amministratori di una stessa Società, non possono simultaneamente far parte della Commissione di sconto.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da un Commissario di sconto possono essere sottoposti alla Commissione di sconto quando egli si astenga dall'intervenire all'adunanza del giorno in cui ha luogo l'esame di essi, e ne avverta anticipatamente il Direttore, che lo farà sostituire da un Commissario supplente.

I delegati del Consiglio generale e i censori non devono intervenire nelle Commissioni di sconto.

Incompatibilità.

Art. 24.

Il Direttore generale, i Direttori locali, il Segretario generale e tutti gli impiegati del Banco non possono esercitare commerci o industrie, fare operazioni di Borsa, nè far parte, a qualsiasi titolo, della Amministrazione di altri Istituti di credito.

I Direttori e gli Amministratori degli Istituti di credito e i banchieri che hanno una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e dell'Amministrazione del Banco.

I Direttori e gli Amministratori degli altri Istituti di credito possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere eletti agli uffici di componenti i Consigli amministrativi e di Censori del Banco.

I componenti dei Consigli d'Amministrazione devono essere estranei all'Amministrazione di altri Istituti di credito.

Non possono far parte del Consiglio generale e dei Consigli amministrativi coloro che abbiano lite vertente col Banco o che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto o che siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti del Banco.

Art. 25.

Il padre ed il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più componenti di una medesima Ditta, non possono simultaneamente far parte dei Consigli amministrativi e del Comitato di censura.

Non sono eleggibili a Censori e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità od affinità.

I Deputati al Parlamento non possono essere nè Direttori generali, nè impiegati di qualsiasi grado del Banco di Sicilia, nè far parte dei Consigli centrali d'amministrazione.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Quando risultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la destituzione, la dispensa dal servizio e il collocamento a riposo dei Direttori generali e dei Consiglieri governativi del Banco.

Il provvedimento di destituzione e di collocamento a riposo deve essere preceduto dalla notificazione in iscritto al funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un equo termine perchè possa presentare le sue giustificazioni.

Insino a che non sia promulgata la legge sullo stato degli impiegati civili, nel qual caso ai nominati Direttori e Consiglieri saranno concesse le guarentigie in essa stabilite per i Direttori generali delle Amministrazioni governative, prima di procedere alla destituzione, alla dispensa dal servizio o al collocamento a riposo, il Ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà chiedere il parere del Consi-

glio di Stato, a cui saranno comunicati tutti gli atti, dopo di che deciderà, sentito il Consiglio dei Ministri.

Qualora atti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo, udite le giustificazioni del Consiglio di amministrazione, cui saranno notificati i fatti e udito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione invitando, senza indugio, il Consiglio generale a procedere alla nomina dei suoi delegati. Intanto è data facoltà al Ministro di agricoltura, industria e commercio di nominare un Commissario, che eserciterà le funzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di un mese.

Art. 27.

Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà richiamare il Consiglio generale alla osservanza di esso, con invito di astenersi da ulteriori infrazioni e con ingiunzione di entrare nella legalità entro un termine che sarà in sua facoltà di stabilire.

Qualora si ripeta la violazione delle disposizioni statutarie, udito il parere del Consiglio di Stato in sezioni riunite, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro di agricoltura, industria e commercio potrà provocare un decreto Reale di scioglimento del Consiglio generale.

In questo caso cessano dalle loro funzioni il Direttore generale e i componenti del Consiglio d'amministrazione centrale e dei Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali.

Un Commissario straordinario assume temporaneamente l'amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio generale.

La ricostituzione dell'amministrazione deve seguire entro tre mesi dalla data dello scioglimento.

Art. 28.

Alla fine d'ogni sessione il bilancio presuntivo, il conto delle operazioni annuali, la relazione del Consiglio di amministrazione e il resoconto delle deliberazioni del Consiglio generale saranno stampati e pubblicati, inviandosi ai membri del Consiglio generale, ai Consigli comunali delle località ove il Banco ha Sedi o Succursali e a tutte le Camere di commercio ed arti del Regno.

Art. 29.

La situazione del Banco sarà regolarmente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
DI RUDINÌ.

Il Numero **198** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto dell'8 settembre 1889 n. 6427 (serie 3ª);

Considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di modificare talune disposizioni del precitato regio decreto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretato di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 1, 4, 5 e 6 del Nostro decreto dell'8 settembre 1889 n. 6427 (serie 3ª), sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo speciale per assegni alle famiglie degli impiegati di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale, delle legazioni e dei consolati, morti senza diritto a pensione, od aventi una pensione assolutamente insufficiente, a giudizio del Consiglio del Ministero.

Art. 4. Gli assegni che si accordano sul fondo sono di due sorta: ordinari (annuali e semestrali) e straordinari.

Gli assegni ordinari non possono eccedere la somma di lire 600 annue, e rispettivamente di lire 300, quelli semestrali.

Questi assegni possono essere riconfermati quando perdurino le circostanze che ne determinarono la concessione.

Gli assegni straordinari non possono superare in alcun caso le lire 500.

Art. 5. La concessione degli assegni ordinari avrà luogo a favore dei componenti le famiglie degli impiegati nell'ordine seguente:

1° vedove con figli minorenni;

2° orfani minorenni;

3° vedove senza figli;

4° genitori che non abbiano altri figli in grado di somministrar loro i mezzi necessari di sussistenza.

Art. 6. La concessione degli assegni straordinari potrà seguire a favore delle persone indicate nell'art. 5, ed anche a favore dei figli maggiorenni, dei fratelli e delle sorelle dei funzionari defunti.

Tali assegni non possono venir concessi che per una sola volta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il numero **198** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decret del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta l'istanza della maggioranza degli elettori di Orago per la separazione della frazione omonima del comune di Orago e Uniti e la sua aggregazione al comune di Ierago con Besnate;

Vedute le deliberazioni 15 gennaio e 19 settembre 1890 e 16 aprile 1891 del Consiglio comunale di Ierago con

Besnate, coll'ultima delle quali si assumono le spese del distacco;

Vedute le deliberazioni 11 maggio, 12 giugno e 28 dicembre 1890 del Consiglio comunale di Orago e Uniti;

Vedute le deliberazioni 4 gennaio e 15 novembre 1891 del Consiglio provinciale di Milano;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio prossimo la frazione Orago cesserà di appartenere al comune di Orago e Uniti e apparterrà a quello di Ierago con Besnate, il quale ultimo sosterrà le spese occorrenti ad effettuare il distacco.

Art. 2.

A datare dal giorno suindicato la restante parte del comune di Orago e Uniti assumerà la denominazione di Cavaria e Uniti.

Art. 3.

Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Ierago con Besnate e di Cavaria e Uniti, cui si procederà a norma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero 199 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione di Val d'Assa (sull'altipiano di Asiago), denominate: batterie Costo di Sotto, Canove, Monte Rasta, Tagliata Val d'Assa e Caserma difensiva di Monte Interrotto, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero 202 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 24 giugno 1888 n. 5539 (serie 3ª), relativo all'ordinamento del personale tecnico per il servizio dei fabbricati carcerarii;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale tecnico, di cui all'articolo 1° del succitato Reale decreto 24 maggio 1888, è sostituito il seguente:

GRADO E CLASSE	Num. dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare della spesa annua
Primo ingegnere	1	5000	5,000
Ingegnere 1ª	1	4000	4,000
Id. 2ª	1	3500	3,500
Id. 3ª	2	3000	6,000
Totale . . . N.	5		18,500

Art. 2.

I due posti di aiutante, stabiliti col succitato ruolo organico del 24 giugno 1888, sono soppressi. Gli attuali titolari passeranno a far parte del personale di Ragioneria dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi, col grado e colla classe corrispondenti allo stipendio che attualmente percepiscono.

Art. 3.

In quanto all'anzianità, l'attuale reggente l'ufficio di ingegnere capo sezione farà ruolo coi direttori carcerarii di 2ª classe, ed i quattro ingegneri, fino a che non abbiano raggiunto lo stipendio di lire quattromila assegnato alla 1ª classe faranno pure un solo ruolo cogli impiegati di concetto dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii e Riformatori governativi provvisti di pari stipendio; e per le promozioni successive, sono ai medesimi estese le disposizioni di cui agli articoli 35, quinto ed ultimo capoverso e 36 dell'ordinamento per l'Amministrazione suddetta approvato col Reale decreto 6 luglio 1890 n. 7010 (serie 3ª).

Art. 4.

Occorrendo provvedere a posti vacanti di ingegneri di ultima classe, l'ammissione agli stessi avrà luogo mediante appositi esami di concorso, ai quali potranno presentarsi gli aiutanti, di cui all'art. 2 del presente, e gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato che godano uno stipendio normale non inferiore a lire duemila ed abbiano il grado accademico di ingegnere.

Art. 5.

Al posto di primo ingegnere, in caso di vacanza, si provvederà eziandio mediante concorso per esame, e potranno allo stesso prender parte, oltre allo ingegnere di 1ª classe del personale tecnico carcerario, gli impiegati governativi di ruolo che abbiano il grado accademico di ingegnere e godano uno stipendio normale non inferiore a lire quattromila.

Art. 6.

Con decreto del Ministero dell'Interno, sentito quello dei Lavori Pubblici, saranno stabiliti i programmi e le modalità per gli esami di concorso di cui agli articoli precedenti.

Art. 7.

Di regola, gli impiegati tecnici carcerarii hanno sede presso il Ministero dell'Interno, e sono aggregati alla Divisione che tratta gli affari relativi ai fabbricati delle carceri; ma possono, per ragioni di servizio, essere trasferiti presso uno stabilimento carcerario, sia per la direzione, sia per la sorveglianza delle opere di costruzione, di ampliamento o di adattamento dei fabbricati.

Art. 8.

È derogato alle precedenti disposizioni in quanto siano contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Num. **CC** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Loreto Aprutino, nelle adunanze dei 23 giugno e 31 luglio 1891, e 21 gennaio 1892, in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa di risparmio del luogo;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Loreto Aprutino, composto di quarantaquattro articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

Di Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero **CCI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Peveragno, proponenti il concentramento del lascito Peirone Giacomo nella Congregazione di carità medesima;

Udito l'avviso della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione di beneficenza Peirone Giacomo, esistente nel comune di Peveragno, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero **CCII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le proposte della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda (Milano), relative al concentramento nella Congregazione medesima delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza:

1° *Bianchi sac. Giacomo*, amministrata dal Parroco di Concesa ed avente scopo dotale, con un reddito annuo di L. 38,88;

2° *Carozzi Luigia*, amministrata dal parroco di Trezzo ed avente scopo dotale, con una rendita annua di L. 45;

Veduto il parete della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le predette istituzioni pubbliche di beneficenza Bianchi e Carozzi, sono concentrate nella Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **CCIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Prato Sesia (provincia di Novara), proponenti il concentramento nella Congregazione stessa dell'amministrazione delle seguenti Opere pie:

a) Genesi, con un reddito di circa L. 3000, che ha per iscopo di « sollevare i poveri infermi, i convalescenti e gli inabili al lavoro »;

b) Frugotti, con un reddito di L. 742.06, e che ha per iscopo di distribuire delle doti a fanciulle povere;

c) Ottino, che ha per iscopo di assegnare l'annua somma di L. 160 in due doti a fanciulle povere, e L. 50 in sussidi alle puerpere povere;

Veduta l'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato il concentramento dell'amministrazione delle Opere pie *Genesi, Frugotti* ed *Ottino* nella Congregazione di carità di Prato Sesia, con obbligo alla stessa di provvedere, in breve termine, all'esecuzione del disposto negli articoli 55 e 93 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **CCIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 2 settembre 1891, con la quale dalla Congregazione di carità di Napoli è stato proposto di concentrare a proprio favore l'amministrazione del Monte del SS. Sacramento in S. Arcangelo degli Armieri, che dispone dell'annua rendita di circa L. 1000, da erogarsi in maritaggi ed in alcune determinate opere di culto;

Veduta la deliberazione in via d'urgenza del 30 novembre 1891, in proposito adottata dal R. Commissario presso il comune;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato il concentramento di tutto il patrimonio del suddetto Monte del SS. Sacramento nella Congregazione di carità di Napoli, con obbligo alla stessa di procedere, in breve termine, alla revisione dello statuto e del regolamento della pia istituzione, fissando l'ammontare delle rendite da erogarsi annualmente in opere di culto, in conformità dell'intenzione dei fondatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **CCV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Brescia, con cui ha proposto di concentrare nella Congregazione di carità di Barbariga l'Amministrazione del Pio legato Montini-Valossi, che dispone di un reddito di annue lire 624,05 ed ha per scopo « il sollievo dei poveri del comune, specialmente se infermi e bisognosi di letti » ;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa 19 dicembre 1891, contenente l'assenso alla detta proposta ;

Vedute le deliberazioni in proposito adottate dalla Congregazione di carità addì 18 agosto 1891 e dal Consiglio comunale addì 5 ottobre stesso anno;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e il relativo regolamento :

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Pio legato Montini-Valossi è concentrata nella Congregazione di carità del comune di Barbariga, con obbligo alla stessa di provvedere, in breve termine alla esecuzione del disposto dall'articolo 55 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli :* B. CHIMIRRI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 2 maggio 1890, con la quale il Consiglio provinciale di Venezia stabilì di inscrivere nell'elenco delle provinciali, la strada che, dalla provinciale Miranese al Paramo, mette capo per Solzano alla provinciale Noalese, nel centro dell'abitato di Noale;

Visti gli atti, dai quali risulta che non fu presentato alcun reclamo contro la deliberazione sopraccennata ;

Visto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto emesso in adunanza del 19 marzo 1892, ha ritenuto ammessibile la suindicata deliberazione ;

Visto l'art. 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle strade provinciali di Venezia, quella che, dalla provinciale Miranese al Paramo, mette capo, per Solzano, alla provinciale Noalese, nel centro dell'abitato di Noale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

BRANCA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Ricompense al valor militare

Determinazione ministeriale approvata da S. M. in udienza del 18 aprile 1892.

Medaglia d'argento.

Leporati Giuseppe, carabiniere legione Firenze, n. 9406 di matricola, la notte del 25 febbraio 1892 in Capalbio (Orbetello) affrontò pel primo alcuni malfattori, uno dei quali esplose contro di lui due colpi di fucile senza ferirlo. Allora egli si slanciò contro quel malvivente e deviata l'arma l'uccise con un colpo di pistola.

Medaglia di bronzo.

Mecucci Emanuele, maresciallo d'alloggio legione carabinieri Roma, n. 8020 di matricola, il 3 maggio 1891, in Firenze, affrontò e trasse in arresto un pregiudicato responsabile di lesione grave, il quale, armato di coltello, minacciava chiunque gli si avvicinasse.

Valente Augusto, guardia di finanza, n. 10843 id., il 20 gennaio 1892, in Castions di Muro (Udine), essendo in servizio col suo sotto brigadiere, affrontò e disarmò la guardia Giuseppe Varano, che aveva tirato contro il suo superiore due colpi di moschetto e si accingeva a tirarne altri.

Mohamed Aga Arbzab, buluk-basci truppe indigene, n. 301 id., il 5 marzo 1892, nei pressi di Arbasico (Africa), sebbene gravemente ferito in uno scontro con una banda di malfattori, continuò a far fuoco finchè gli mancarono del tutto le forze.

Lebab Uold Tesfanchiel, gregario bande assoldate, il 16 marzo 1892, ad Az-Johannes (Africa) facendo parte della piccola scorta del capitano Bettini, quando fu sorpresa da una banda di ribelli, cadde gravemente ferito accanto al proprio capitano, dopo aver sostenuto coraggiosamente il fuoco.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 18 aprile 1892:

Ferella Angelo, tenente legione Bari, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 aprile 1892:

Faccioli Francesco, capitano 7 alpini, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

De Risi Francesco, tenente carabinieri reali legione Napoli, trasferito in fanteria e destinato al 39 fanteria.

Ciccarelli Beniamino, sottotenente 68 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 21 aprile 1892:

Socini Venerando, capitano in aspettativa, collocato a riposo a sua

domanda per anzianità di servizio e per età dal 1° maggio 1892, ed inscritto nella riserva.

Cardinali Augusto, capitano aiutante maggiore in 1°, distretto Ancona, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda, dal 16 maggio 1892.

Beica Bonaventura, id. distretto Casale, id. id. id.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 18 aprile 1892:

Rabbeno cav. Alberto, maggiore in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Mantova, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Con R. decreto del 21 aprile 1892:

Ferrari Ottavio, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Novara, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Novara) ed assegnato al 17 artiglieria.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 21 aprile 1892.

De Martino Angelo, capitano medico in Africa, collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri dal 1° maggio 1892.

Strati Domenico, tenente medico direzione sanità Massaua, id. id. id dal 1° gennaio 1892.

Casotti Pietro, sottotenente medico in aspettativa per motivi di famiglia a Carpineti (Reggio Emilia), dispensato per sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Reggio Emilia).

Porcelli Pietro, id. id. id. a Volterra, id. id. id. (distretto Livorno).

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 21 aprile 1892:

Pioletti cav. Genesio, capitano contabile distretto Sassari, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio e per età dal 1° maggio 1892 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 21 aprile 1892:

Percili cav. Rocco, capitano di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° maggio 1892, ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Camisa cav. Luigi, id. id., id. id.

Milesi Carlo, id. id., id. id.

Volpi cav. Pietro, id. id., id. id. ed inscritto nella riserva.

Pellegrini cav. Giuseppe, id. id., id. id.

Monnet Bartolomeo, tenente di cavalleria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° maggio 1892 ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Zilli Luigi, tenente contabile, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° maggio 1892 ed inscritto nella riserva col grado di capitano contabile.

Nicolay Agostino, id. id., id. id.

Soria Paolo, id. id., id. id. ed inscritto nella riserva.

Costa Giuseppe, id. id., id. id.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 18 aprile 1892.

Origo Clemente, promosso capitano con R. decreto 27 marzo 1892, si deve considerare promosso con riserva di anzianità.

Zucchini Antonio, id. id.

Da Zara Paolo, id. id.

Pallavicini Umberto, id. id.

Sauli Ambrogio, id. id.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 21 aprile 2892.

Gillio Oreste, tenente 4 reggimento alpini, rimosso dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 3 aprile 1892.

Serralunga Eugenio, aiutante del genio militare, esonerato dall'attuale carica dal 1° maggio 1892.

Con R. decreto del 10 aprile 1892.

Piraino Giovanni, farmacista di 3ª classe in aspettativa per motivi di famiglia ad Ancona, richiamato in servizio all'ospedale militare di Alessandria (succursale Savigliano).

Con R. decreto del 21 aprile 1892.

Argentero Pietro, ragioniere geometra principale di 2ª classe, direzione genio Bologna, collocato a riposo a sua domanda per infermità comprovata, dal 1° maggio 1892.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con RR. decreti del 10 aprile 1892:

Bettòlo Giovanni, capitano di vascello, esonerato dalla carica di membro straordinario del Comitato pei disegni delle navi, a decorrere dal 16 aprile 1892.

De Filippis Onofrio, capitano di fregata, nominato membro straordinario del Comitato per i disegni delle navi a decorrere dal 16 aprile 1892.

Bettòlo Giovanni, capitano di vascello, esonerato dalla carica di membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 nn. 5168 (serie 2ª) e 1958 (serie 3ª).

Cafaro di Riardo Giovanni, contrammiraglio, nominato membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 nn. 5168 (serie 2ª) e 1958 (serie 3ª).

Viotti Giovanni Battista, capitano di corvetta, promosso capitano di fregata, a decorrere dal 1° maggio 1892.

Rolla Arturo, tenente di vascello, promosso capitano di corvetta a decorrere dal 1° maggio 1892.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 31 marzo al 13 aprile 1892:

Di Pietro Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, accettate le dimissioni dall'impiego con effetto dal 1° maggio 1892;

Addante Luigi, vice segretario amministrativo id. id., id. id. id. dal 4 aprile 1892;

Giammanco Gaetano, volontario demaniale, avente i requisiti voluti dall'art. 1 del Regio decreto 30 agosto 1891 n. 517, è nominato vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato a Caltanissetta;

Pacelli Angelico, ufficiale di 3ª classe nelle dogane, revocata la sua nomina all'impiego di vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza;

Ferro Natale, aiuto agente delle imposte dirette, è nominato vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato a Catania;

Nonenti Tommaso, ufficiale d'ordine di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di salute dal 15 aprile a tutto il 14 luglio 1892;

Magnico Carlo, primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è sospeso dallo stipendio per giorni cinque in causa di arbitraria assenza dal posto;

Ludovichetti Ettore e Tinagli Alberto, vice segretari amministrativi di 2ª classe nel Ministero delle finanze, sono promossi alla 1ª;

Caucci cav. Pacifico e Balzar cav. Alberto, segretari di ragioneria id. id., id. id.;

Piazzi Antonino, Fornaca Carlo e Nesti Giovanni, id. id. di 3ª classe id. id., id. alla 2ª;

Luzzatto Giovanni Battista, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero stesso, per esame di idoneità;

Zanoni Demetrio, id. id. di 2ª classe id., è promosso alla 1ª;

Gianni Ernesto e Nesi Pilade, ufficiale d'ordine di 2ª classe id. sono promossi alla 1ª;

Pacifico Napoleone e Mistichelli Camillo, id. id. di 3ª classe id. id alla 2ª;

Morosini Rinaldo, Turrini Vittorio e Bella Vittorio, vice segretari di ragioneria di 1ª classe id., fuori organico dal 1° luglio 1889, sono ricollocati in ruolo a partire dal 1° giugno 1882;

Gazzoli Alberto, commesso di 3ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Roma, è nominato cassiere di 2ª classe nell'amministrazione stessa;

Prigiolli Gennaro, Gervasio Nicola, Faraone Alfonso, commessi di 2ª classe id. id. di Napoli, sono promossi alla 1ª;

Pacelli Onofrio, Riviello Donato, Gonzales Pietro, De Palma Edoardo, id. di 3ª classe id., id. alla 2ª;

Franchi Arturo e Fiorentini Alessandro, già diurnisti nell'amministrazione daziaria municipale di Roma, sono nominati commessi di 3ª classe nell'amministrazione del dazio consumo di Napoli;

Tornadù Adolfo, revocata la nomina ad allievo ufficiale di dogana, statagli conferita, per merito d'esame, col regio decreto 13 marzo 1892.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:*

Con R. decreto del 7 febbraio 1892:

Serafini Clemente, capo d'ufficio, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Elmi Giovanni, ufficiale promosso a lire 1800.

Con R. decreto del 18 febbraio 1892:

Patrucco Luigi, vice segretario, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 21 febbraio 1892:

Petraglia Giuseppe, ufficiale in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Rametta Luigi, ufficiale, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 28 febbraio 1892:

Gurgo Carlo, ufficiale, promosso a L. 2100.

Gualandi Remo, id, id L. 1800.

Ferri Guido, id., id. L. 1500.

Caprioli Carlo, Crema Carlo, Chigiotti Tommaso, ufficiali, promossi a L. 1300.

Con R. decreto del 3 marzo 1892:

Bettini Giuseppe, Mosca Enrico, Falangola Alise, Vagnozzi Guglielmo, Bozzi Umberto, Contreras Gustavo, Gaggi Paride, Guazzo Luigi, Bertoni Marco, Zennaro Giuseppe, Mazzucco Ernesto, Basso Francesco, Legnazzi Alessandro, Fanti Manfredo, Prandini Giacomo, Gianferrara Benedetto, Bottalla Francesco, Peyrassi Enea, Colzi Adolfo, Poggetti Guido, Predieri Giuseppe, Salvo Girolamo, Peretti Candido, Vallega Giuseppe, Asplanato Antonio, Tallone Ernesto, Zolese Amilcare, Ferreri Giorgio Luigi, Chiesa Vincenzo Carasso Cristoforo, ufficiali in tirocinio, sono nominati ufficiali effettivi a lire 1200.

Minutelli Oreste, ufficiale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 6 marzo 1892:

Quirico Giovanni, capo d'ufficio, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Mazzucchelli Domenico, ufficiale, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Dabbeni Daniele, ufficiale, in apettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 13 marzo 1892:

Liotta Sebastiano, Gaspari Lucillo Edoardo, Manassero Carlo, Lucchelli Cesare, Scarano Michele, Vos'n Angelo Giuseppe, Mazzocchi Ernesto, D'Amico Antonio, Pagano Gennaro, Durand Gaspare, Mundici Giuseppe, Nicelli Eligio, Mera Angelo, Guglielmotti Camillo, Marturano Cesare, Bianchi Edoardo, Failiaci Rosario e Stilo Domenico, vice segretari, promossi capi d'ufficio (L. 2500).

Marcolini Abramo, Da Corte Paolo, Gavlani Alberto, Casareto Giuseppe, Bellini Giovanni, Dall'Aglio Federico, Carloni Alfredo, Antonini Carlo e Brunelli Giuseppe, ufficiali, promossi vice segretari (L. 2000).

Con R. decreto del 20 marzo 1892:

Ravizza Antonio, ufficiale in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Mazzucco Ernesto, ufficiale, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia.

Rigolino Cesare, ufficiale, già cancellato dai ruoli, perchè chiamato sotto le armi, riammesso in servizio.

Con R. decreto del 24 marzo 1892:

Genovese Giuseppe, ufficiale, promosso a lire 2300.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 27 aprile 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3/4 coperto	—	16 7	7 8
Domodossola	coperto	—	19 3	6 4
Milano	coperto	—	21 3	10 3
Verona	piovoso	—	20 5	10 4
Venezia	piovoso	calmo	18 9	8 8
Torino	coperto	—	20 2	11 5
Alessandria	coperto	—	21 6	11 9
Parma	coperto	—	21 0	11 1
Modena	coperto	—	20 9	11 8
Genova	coperto	mosso	16 9	13 9
Forlì	coperto	—	23 2	14 8
Pesaro	coperto	calmo	22 9	13 6
Porto Maurizio	coperto	mosso	20 5	13 1
Firenze	coperto	—	21 0	11 0
Urbino	3/4 coperto	—	19 0	10 4
Ancona	coperto	calmo	20 1	15 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	20 0	14 0
Perugia	3/4 coperto	—	18 9	9 6
Camerino	coperto	—	18 1	10 8
Chieti	sereno	—	18 4	6 6
Aquila	coperto	—	18 0	10 0
Roma	3/4 coperto	—	20 9	13 6
Agnone	3/4 coperto	—	15 6	7 1
Foggia	sereno	—	24 9	13 0
Bari	1/4 coperto	calmo	21 2	12 0
Napoli	sereno	calmo	17 3	12 1
Potenza	1/4 coperto	—	—	—
Lecce	1/4 coperto	—	20 6	10 3
Cosenza	1/4 coperto	—	21 6	9 0
Cagliari	sereno	calmo	23 0	10 4
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	19 5	12 4
Palermo	sereno	calmo	22 7	7 5
Catania	sereno	calmo	19 3	10 8
Caltanissetta	sereno	—	20 0	10 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	20 6	12 1

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 27 aprile 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 756,8
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 53
Vento a mezzodì . . . . Sud moderato.
Cielo . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 21°,6. Minimo = 13°,6.
Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 27 aprile 1892.

In Europa pressione leggermente elevata all'estremo Oriente e intorno al Golfo di Guascogna, alquanto bassa altrove. Mosca 763, Brest 762, Zurigo 758, Genova 754, Ebridi 749.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso, pioggie leggere e qualche temporale al Nord; venti freschi del terzo quadrante sull'Italia superiore, temperatura piuttosto elevata.

Stamane: cielo sereno in Sicilia, coperto sull'Italia superiore, levante fresco sul Veneto, venti deboli a freschi meridionali altrove; barometro a 755 mill. al Nord, a 757 a Cagliari, Roma, Lesina; a 760 lungo la costa Ionica.

Mare qua e là mosso lungo la costa tirrenica.

Probabilità: Venti freschi del quarto quadrante al Nord, del terzo quadrante all'estremo Sud, qualche temporale al Nord, mare mosso.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 26. — Ecco nuovi particolari sull'esplosione del Restaurant Véry.

La voce che Véry sia morto non è confermata.

Il *Matin* assicura che lo stato suo, alle ore 3 ant., era relativamente soddisfacente.

Il Restaurant è totalmente distrutto. Una bottega vicina è danneggiata.

Il pavimento del Restaurant si è sprofondato. Véry ed un cliente gravemente ferito furono precipitati dall'esplosione nella cantina. Gli altri feriti sono la moglie e la figlia di Véry ed un cliente.

Il cameriere Lhérot non fu colpito, ma una quindicina di persone, che passavano sul Boulevard al momento dell'esplosione, rimasero leggermente contuse.

Circolano voci contraddittorie riguardo alla bomba. Lhérot crede che sia stata collocata in una cantina sotto il banco della Cassa, e segnala tre uomini e tre donne, recatasi a prendere qualche ristoro, che potrebbero essere gli autori dell'attentato; ma non si è raccolto alcun indizio preciso.

I risultati dell'inchiesta sommaria sono ancora ignoti.

Gl'individui arrestati sul Boulevard, al momento dell'esplosione, furono rilasciati.

ATENE, 26. — Da diversi dipartimenti sono annunziati atti di violenza commessi dai partigiani di Delyannis, onde influire sugli elettori.

In un dipartimento, la sottoprefettura fu bloccata dai Delyannisti.

A Zante fu commesso un attentato contro il candidato tricupista.

PARIGI, 28. — Ecco le ultime informazioni raccolte sull'esplosione del Restaurant Véry.

Lo stato di Véry, dopo l'amputazione della gamba ferita, è relativamente soddisfacente.

Pochi giornali pubblicano articoli sull'attentato, constatando che il pericolo anarchico aumenta.

Il *Matin* accusa il Governo d'imprevidenza.

Il *Voltaire* domanda se non sia opportuno sostituire la Corte marziale alla Corte di assise.

LONDRA, 26. — I giornali giudicano severamente la polizia francese. Essi dicono che la rigorosa applicazione delle leggi è la sola risposta da darsi agli ultimi attentati.

Il *Times* dice che, qualora continuassero così gli atti di vendetta degli anarchici, nessuno si crederebbe più sicuro a Parigi.

SOFIA, 26. — Il Principe di Bulgaria parte oggi per Aix-les-Bains transitando per l'Italia. Si fermerà un giorno a Como ed a Milano ed un giorno a Torino.

Il Principe viaggia in incognito, sotto il nome di conte di Murani.

COSTANTINOPOLI, 26. — Il Governo ebbe notizia che alcuni comitati armeni erano intenti a fabbricare bombe di dinamite per far saltare alcuni edifici di Costantinopoli.

La sede di queste mene era Rustciuk.

La Porta si diresse confidenzialmente alla Bulgaria, che, mostrando estrema occulatezza, finì collo scoprire ed arrestare i colpevoli e sequestrare il materiale.

Le fotografie degli arrestati vennero inviate alla Porta.

PARIGI, 27 — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che dichiara esservi abuso nella pastorale del vescovo di Mende e nell'opuscolo intitolato: « Scuole neutrali, dottrina romana e caso di coscienza. »

PARIGI, 27 — Il guardasigilli, Ricard, deferirà al Consiglio di Stato, per abuso nella loro recente pastorale, gli Arcivescovi di Avignone e di Aix-en-Provence.

SOFIA, 26 — Il principe Ferdinando è partito per l'Italia, recandosi ad Aix-les-Bains. Il presidente del Consiglio, Stambuloff, è incaricato di sostituirlo durante la sua assenza.

ATENE, 27 — Un dispaccio ufficiale reca che un distaccamento turco passò il confine presso Kalabaka. Ne seguì un combattimento fra soldati turchi e pastori greci. Rimasero uccisi un soldato turco e due pastori. Vi sono alcuni feriti. Il distaccamento turco si ritirò poscia al di là del confine.

PARIGI, 27 — Certo François, detto Francis, anarchico, è stato arrestato. Si crede che sia autore ovvero complice dell'esplosione del Restaurant Véry.

Altri due anarchici sono stati arrestati per complicità nell'esplosione del Restaurant Véry.

— Il presidente del Consiglio, Loubet, presenterà un progetto di legge per il risarcimento dei danni causati dagli attentati colla dinamite.

PARIGI, 26 — Si riprende l'udienza alle ore 9 pomeridiane.

Lagasse, difensore di Ravachol, sostiene che si tratta di reati politici.

Attacca la polizia di Devallois-Perret, che maltrattò odiosamente gli anarchici.

Finite le arringhe, Ravachol dice che il suo atto porterà frutti. Lo ha sempre creduto e lo crede ancora. Credette i suoi atti utili. « Possano, dice, le mie involontarie vittime comprenderli e perdonarli! »

I giurati si ritirano poscia nella loro camera per deliberare.

PARIGI, 27 — Ravachol e Simon sono condannati ai lavori forzati a vita; gli altri tre accusati sono assolti.

PARIGI, 27 — Dopo la lettura della sentenza, Ravachol e Simon gridarono: — Viva l'anarchia! Viva la repubblica sociale!

Voci dal pubblico risposero: — Ecco la risposta al verdetto!

L'udienza fu tolta fra grande emozione.

Il *Journal des Débats* si duole che i giurati non abbiano fatto il loro dovere, come il Pubblico Ministero fece il suo.

FIRENZE, 27 — Una cinquantina di Associazioni, con molte bande, si riunirono alla Barriera di San Nicolò per attendervi la salma di Ubaldino Peruzzi dalla villa d'Antella.

Giunta la salma, il corteo si mosse e, arrivato al palazzo Serristori, vi si unirono le autorità. Il colonnello Bertarelli rappresentava S. A. R il Duca d'Aosta; l'on. Ministro Villari, il Governo; l'on. senatore Tabarrini il Senato; l'on. Luciani la Camera dei deputati. Seguivano il corteo anche moltissimi senatori, deputati, magistrati e generali del presidio.

Un reggimento di granatieri rendeva gli onori militari.

Il corteo, imponentissimo, percorse le vie affollate dalla popolazione reverente. Le case erano tappezzate ed imbandierate.

Giunta la salma a Santa Croce se ne fece la consegna alla Chiesa. Fu quindi eseguito il *Libera me Domine* del Cherubini.

Fu poscia deposto il feretro entro la tomba e ricoperto da innumerevoli e splendide corone.

La cerimonia riuscì commovente.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 27 aprile 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,62 1/2 65 67 1/2	92,87 1/2	— —
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	92,67 1/2 92,65	92 66 1/4			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,75 92,80	— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			57 50 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			99 50 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 — 3
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 — 4
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			102 15
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			420 —5
» 4 0/0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			449 50 7
» » » Banca Nazionale 4 0/0.	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1/2 0/0.	»	500	500		— —			485 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			628 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			490 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1290 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1003 —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	316 315,50	317	— —
» » »	»	500	450		— —	261		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			290 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			485 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			400 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 genn. 92	500	400		— —		383	— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —			733 —8
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —	1051		— —
» » Italiana per condotte d'acqua.	1 » 90	500	500		— —	232 1/2 29 30 1/2 32		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	171		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			80 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus.	»	125	125		— —	118		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio.	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			295 —
» » Metallurgica Italiana.	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —
» » Cautohouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —		183 84 1/2 85 1/2 86	— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi.	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89.	1 genn. 92	500	500		— —			284 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro).	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0/0.	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali.	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna.	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 o)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro).	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI.

Ex £. 1,30 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 10 — Id. £. 10 — Id. £. 10,78. — Ex saldo div. £. 35.

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

28 aprile 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 92 562
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso » 90 392
Consolidato 3 0/0, nominale » 57 142
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 55 757

B. TANLONGO, Presidente

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	103 05
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 85
2 1/2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 95
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi } 28 Aprile
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: BENEDETTO TORTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	92 —
» 3 0/0	58 25
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0/0.	102 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	485 —
Az. Fer Meridionali.	618 —
» » Mediterranee	485 —
» » » certif.	475 —
» Banca Nazionale.	1310 —
» » Romana	1010 —
» » Gen. vers. 425)	330 —
» » » » 450)	319 50
Az. Banco di Roma.	290 —
» Banca Tiberina.	35 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	455 —
» Soc. Cred. Mobil.	370 —
» » » Merid.	45 —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1090 —
» » Condot. d'ac.	233 —
» » Gen Illumin.	235 —
» » Tramway Om.	118 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	80 —
» » Immobiliare.	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	305 —
» » Metallurgica Italiana.	220 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	60 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	150 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.